



ARCO FONDO PENSIONE NEGOZIALE

PER I LAVORATORI DEL LEGNO, SUGHERO, MOBILE ARREDAMENTO, BOSCHIVI/FORESTALI, LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO, LAPIDEI, MANIGLIE
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 106

Istituito in Italia



Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124
Milano MI



02 86996939



info@fondoarco.it
fondoarco@legalmail.it



www.fondoarco.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 07/06/2022)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

ARCO è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 07/06/2022)

Fonte istitutiva; il Fondo Pensione Arco è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 106 ed è stato istituito in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli Accordi:

- a) CCNL 13/12/1994 e 30/01/1995 Legno, sughero, mobile arredamento e Boschivi/forestali industria e dall'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL stesso 19/03/1997;
- b) CCNL 25/01/1995 Legno, sughero, mobile arredamento e Boschivi/forestali piccola industria, l'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL stesso 17/04/1997 e l'accordo del 19/05/2000;
- c) CCNL 17/10/1994 Laterizi industria e Manufatti in Cemento industria e dall'accordo di rinnovo parti economiche del CCNL stesso 10/09/1998;
- d) CCNL 22/02/1999 Lapidei Industria;
- e) CCNL 09/12/1999 Maniglie ed Accessori per Mobili;
- f) Il Protocollo istitutivo del 07/11/1997 tra Federlegno Arredo, Unionlegno/Unital, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e successive modifiche del 26/02/1998, 25/03/1998, 23/05/2000, 13/10/2000, 26/04/2001 e 29/09/2004;
- g) Il Protocollo del 02/12/1997 tra Andil, Assobeton, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e successive modifiche del 23/05/2000, 26/04/2001, 29/09/2004;
- h) gli accordi sottoscritti tra APINDUSTRIA Verona e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Verona in data 13/05/2004;
- i) l'accordo di rinnovo del CCNL Lapidei Industria per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sottoscritto in data 03/05/2013 tra CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE, ANEPLA e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
- l) l'accordo per la sottoscrizione del CCNL per i lavoratori dipendenti dalla piccola e media industria legno, mobili, design, arredamento, sughero e forestazione, sottoscritto tra Confimi Impresa Legno e Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil, del 29/11/2013;
- m) l'accordo di rinnovo del CCNL del 05/10/2010 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sottoscritto tra ANIEM, ANIER (aderenti a Confimi Impresa) e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil del 16/01/2014;
- n) l'accordo di rinnovo del CCNL del 16/11/2010 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, sottoscritto tra ANIEM, ANIER (aderenti a Confimi Impresa) e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil del 03/02/2014;
- o) l'accordo di rinnovo del CCNL dei Lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi Forestali industria del 19/10/2020 (adesione contrattuale);
- p) l'accordo di rinnovo del CCNL per i lavoratori della piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento, e per le industrie boschive e forestali (PMI) del 31/05/2021 (adesione contrattuale).

Destinatari: ARCO è istituito per tutti i lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie. Sono destinatari del Fondo:

- a) i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova, ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 1 dello Statuto;
- b) i lavoratori dipendenti delle organizzazioni sindacali e in distacco ex Legge 300/70, delle organizzazioni datoriali, firmatarie i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'art. 1, comma 1 dello Statuto, sulla base dell'adozione di specifiche fonti istitutive;
- c) i lavoratori dipendenti di ARCO.
- d) i lavoratori che hanno aderito con conferimento tacito del TFR;
- e) i soggetti fiscalmente a carico dei destinatari;
- f) ARCO costituisce, altresì, strumento di attuazione per l'adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale prevista dai CCNL dei settori Legno Arredo industria e Legno Arredo PMI.

Contribuzione:

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.

Legno e arredamento Industria (Federlegno Arredo)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,3%	2,3%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	30% ⁽³⁾	1,3%	2,3%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponible si intende la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Il rinnovo del CCNL del 19/10/2020 prevede altresì un contributo una tantum di 100,00 euro (con scadenza 20/07/2021) a carico delle aziende a favore di tutti i lavoratori dei settori rientranti nel CCNL, in forza al 1°luglio 2021 e assunti con contratto a tempo indeterminato.

Legno e arredamento PMI (Unital-Confapi)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	

Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,3%	2,3%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	30% ⁽³⁾	1,3%	2,3%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponibile si intende la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Il rinnovo del CCNL del 30/05/2021 prevede altresì un contributo mensile a carico delle aziende di euro 5 per dodici mensilità, da riconoscersi dal 01/07/2021 al 28/02/2023 per tutti i lavoratori in forza alla data del 01/07/2021 con contratto a tempo indeterminato (elemento promozionale del welfare previdenziale), i lavoratori non ancora iscritti al Fondo beneficeranno di tale contribuzione in qualità di aderenti contrattuali.

Legno, mobili, design, arredamento, sughero e forestazione PMI (Confimi Impresa Legno)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,3%	1,8%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	30% ⁽³⁾	1,3%	1,8%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponibile si intende la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Laterizi e manufatti in cemento Industria (Confindustria Ceramica raggruppamento Laterizi, Assobeton)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,5%	1,8%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	40% ⁽³⁾	1,5%	1,8%	

successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponibile si intende la retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Laterizi e manufatti in cemento PMI (ANIEM, ANIER/Confimi Impresa)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,5%	1,7%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	40% ⁽³⁾	1,5%	1,7%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponibile si intende Minimo tabellare, contingenza, E.D.R.

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Lapidei ed inerti Industria (Confindustria Marmomacchine - Anepla)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,3%	2,50%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	40% ⁽³⁾	1,3%	2,50%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponibile si intende la retribuzione utile per il calcolo del TFR / per la sola contribuzione volontaria aggiuntiva. Relativamente alla base di calcolo: minimo tabellare, indennità di contingenza ed E.D.R.

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Lapidei PMI (ANIEM/ANIER Confimi Impresa)

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,4%	2,1%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	40% ⁽³⁾	1,4%	2,1%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponibile si intende Minimo tabellare, contingenza, E.D.R.

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.

Maniglie

	Quota TFR ⁽²⁾	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,3%	2,2%	Le trattenute vengono operate mensilmente in busta paga, mentre i versamenti vengono effettuati dalle Aziende trimestralmente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	40% ⁽³⁾	1,3%	2,2%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

⁽²⁾ Calcolato sul maturato mensile

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente aumentata.

Avvertenza: per imponibile si intende Minimo tabellare, indennità di contingenza, III elemento, E.D.R.

Avvertenza: per i soggetti fiscalmente a carico la misura della contribuzione è rimessa alla libera determinazione dell'aderente.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di ARCO nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

pagina bianca